

COMUNE DI BONATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI***

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.4.2004 nr. 30

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei Responsabili *di Settore*, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

Art. 2 Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni *delle norme disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali* si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme *disciplinate da regolamenti ed ordinanze comunali* consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità e *al diverso valore degli interessi pubblici lesi*, o in misura fissa per tutte le violazioni.
3. *In mancanza di una espressa previsione dei limiti sanzionatori minimo e massimo, ovvero in caso di importi non conformi all'ambito di cui al comma 1, si intendono sin d'ora applicabili i seguenti limiti edittali:*
 - a. *violazioni alle ordinanze sindacali da Euro 50,00.= ad Euro 500,00.=,*
 - b. *violazioni alle ordinanze dei Responsabili di Settore da Euro 50,00.= ad Euro 500,00.=,*
 - c. *violazioni a norme di regolamenti comunali da Euro 25,00.= ad Euro 250,00.=*

Art. 4 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme di regolamenti e *ordinanze* comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

Art. 7 Soggetti accertatori ed atti di accertamento

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. I soggetti così nominati dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

4. Gli addetti degli organi di cui ai commi precedenti, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.

Art. 8 Contestazione e notificazione della violazione

1. La violazione ad una disposizione di un regolamento comunale e/o di una ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento *stilato da uno dei soggetti di cui all'art. 7.*

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- (l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale);
- (l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata);
- (le generalità e la qualifica del verbalizzante);
- (le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido);
- (la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati);
- (l'indicazione delle norme o dei precetti che si *ritengono violati*);
- (le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione);
- (l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione);
- (*l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, se previsto*)
- (*l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore*)
- (la sottoscrizione del verbalizzante).

3. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è

avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.

4. *Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate da vincolo della corresponsabilità di cui all'art. 5 del presente regolamento, a ognuno di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.*

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento d una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1°, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 12.
5. Non è data la possibilità del pagamento in “via breve” direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 10 Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 11 Sanzioni amministrative accessorie - Misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - (Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi);

- (Obbligo di rimozione di opere abusive);
 - (Obbligo di sospendere una determinata attività).
2. Nell'ipotesi in cui l'ordinanza comunale o le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
 3. Qualora la violazione *ad* una ordinanza o *ad* una norma di regolamento comunale comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
 4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 12 Opposizione ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data *della contestazione* o notificazione del verbale di *accertamento*, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, alla Amministrazione Comunale di BONATE SOTTO nella persona *di cui all'art. 16 del presente regolamento*. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di BONATE SOTTO, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 13 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.

2. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore I.S.E.E. è inferiore al minimo vitale.
3. Gli interessati indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data *della contestazione* o notificazione del verbale di *accertamento*, inoltrare *all'autorità competente* istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.
4. *L'autorità competente* a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad Euro 15,49 (quindici/49).
5. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata *all'autorità competente* improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
6. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
7. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 14 Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981, n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, *all'autorità competente del Comune* :
 - a. l'originale del processo verbale;
 - b. la prova delle avvenute contestazione o notificazione;
 - c. le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi *e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.*

Art. 15 Ordinanza Ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, *l'autorità* competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui *l'autorità* competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, *l'autorità* competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, emette, entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, *l'autorità* competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

Art. 16 Autorità competente ad emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione

1. *L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le*

ordinanze comunali compete al Responsabile di Settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al Responsabile di Settore competente, ovvero, in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile, o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Segretario comunale.

2. *Non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.*

Art. 17 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Bergamo entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981, n.689 e dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 e successive modifiche.
2. L'opposizione di cui al comma 1° si propone al Tribunale Ordinario, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Bergamo, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - urbanistica ed edilizia;
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - tributaria.
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 18 Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, *l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81.*
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di

concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 19 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Art. 20 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito *dallo Statuto comunale*.
2. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il presente regolamento costituisce atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi provvedimenti dei responsabili e regolamenti comunali. Le singole ipotesi sanzionatorie dovranno prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo a seconda della gravità della violazione e delle relative conseguenze, e dell'interesse pubblico leso: il rapporto tra gli importi minimi e massimi edittali dovrà essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10, entro i limiti previsti dall'articolo 7bis del D.lgs 18 agosto 2000, n.167, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, ossia fra €25,00= ed €500,00=.